

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

131° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 DICEMBRE 1999

Presidenza del presidente PINTO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4060) Deputati MANTOVANO ed altri: Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 2, 3, 4 e *passim*
AYALA, sottosegretario di Stato per la giustizia 3, 7, 8 e *passim*
CALLEGARO (CCD) 8, 9

* CARUSO Antonino (AN), relatore alla Commissione Pag. 7, 11, 15
GRECO (Forza Italia) 3, 6, 8 e *passim*
* MILIO (Misto) 4, 6, 11 e *passim*
PERA (Forza Italia) 4
SCOPELLITI (Forza Italia) 9

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

I lavori hanno inizio alle ore 8,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4060) Deputati MANTOVANO ed altri: Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4060, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Do nuovamente lettura dell'articolo 3:

Art. 3.

(Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso)

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso. Il Comitato è presieduto dal Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nell'attività di solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso. Il Comitato è composto:

- a) da un rappresentante del Ministero dell'interno;
- b) da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;
- c) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- d) da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
- e) da un rappresentante del Ministero delle finanze;
- f) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari sociali;
- g) da un rappresentante della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), senza diritto di voto.

2. Il Commissario ed i rappresentanti dei Ministeri restano in carica per quattro anni e l'incarico non è rinnovabile per più di una volta.

3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 7, la gestione del Fondo è attribuita al Comitato di cui al presente articolo, secondo quanto previsto dall'articolo 6.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 7, la gestione del Fondo è attribuita alla CONSAP, che vi provvede per conto del Ministero dell'interno sulla base di apposita concessione.

5. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del Fondo.

A questo articolo è stato presentato l'emendamento 3.1, di cui do nuovamente lettura:

Al comma 1, sostituire le parole: «anche al di fuori del personale della pubblica amministrazione, tra persone di comprovata esperienza nell'attività di solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso» con le altre: «tra il personale della pubblica amministrazione della carriera direttiva prefettizia».

3.1

MILIO, GRECO

Ricordo ai colleghi che il Governo si era riservato di far conoscere la propria posizione sull'emendamento 9.0.1, dal momento che a tale proposta modificativa è collegata tutta una serie di altri emendamenti sui quali la Commissione bilancio ha già espresso parere contrario.

Do quindi preliminarmente la parola al sottosegretario Ayala.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, ovviamente sull'emendamento 3.1 il parere del Governo è contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 9.0.1, presentato dal Governo, già ieri pomeriggio avevo pregato i colleghi di comprendere le ragioni per cui, pur avendo la legittimazione a ritirarlo, dovevo comunque sentire il Ministero delle finanze.

Posso confermare oggi che il Governo ritira l'emendamento 9.0.1.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

GRECO. Signor Presidente, mi corre l'obbligo di spendere una parola sull'emendamento 3.1, che nella giornata di ieri ho fatto mio dal momento che era temporaneamente assente il senatore Milio.

Ho preso atto dell'osservazione fatta dal senatore Russo, ma non la condivido affatto perché la giustificazione fornita al suo parere contrario dovrebbe venir meno.

Egli ha detto che sarebbe preferibile non irrigidire questa norma, e cioè di non limitare il campo della scelta del commissario a coloro che fanno parte della pubblica amministrazione, ma di estenderlo anche a coloro che non ne fanno parte. Con l'emendamento 3.1 si propone di far sì che il Comitato di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso sia

costituito da persone scelte tra il personale della pubblica amministrazione della carriera direttiva prefettizia. La *ratio* di questo emendamento la si comprende anche perché il senatore Milio ha condotto una battaglia in Aula nel momento in cui è dovuto intervenire per la costituzione di un altro Fondo di solidarietà e per la nomina di un commissario a capo del relativo Comitato.

Nel nostro caso l'emendamento da noi presentato ha il fine di evitare che il Governo si prenda il solito potere di non scegliere questi commissari tra le persone che hanno acquisito meriti sul campo specifico della materia, perché molte volte i commissari vengono scelti in altre istituzioni soltanto per ricompensarli o per un consenso negato dalla gente oppure alla fine di un'onorata carriera politica. Ecco la ragione di tale restrizione! È necessario scegliere tra il personale della pubblica amministrazione della carriera prefettizia per evitare nomine che potrebbero non essere gradite all'opinione pubblica o – perché no! – anche all'opposizione.

MILIO. Signor Presidente, mantengo l'emendamento 3.1 per le stesse ragioni già evidenziate dal senatore Greco. A parole tutti indistintamente siamo d'accordo con l'attività di solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, però mi ripugna la strumentalizzazione (mi dispiace dirlo ma, pur rendendomi conto della necessità e dell'urgenza di varare il provvedimento al nostro esame, allo stesso tempo non voglio compromettere la mia coscienza ritirando questo emendamento) che si è fatta e che si continua a fare assumendo che la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso proviene soltanto da talune parti politiche, perché le altre sarebbero tutte mafiose!

Io credo invece nello Stato di diritto e nei suoi funzionari, per cui la specificazione «tra il personale della pubblica amministrazione della carriera direttiva prefettizia» che intendo inserire all'articolo 3 non sta a significare che ho più considerazione dei prefetti rispetto a qualunque altro funzionario dello Stato: voglio soltanto indicare alcuni funzionari dello Stato che sono, o quantomeno dovrebbero essere al di sopra delle parti in una situazione di terzietà e non di partigianeria.

PERA. Signor Presidente, aggiungo la mia firma in calce all'emendamento 3.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Milio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

(Accesso al Fondo)

1. Hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche e gli enti costituiti parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore è stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonchè alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei seguenti reati:

- a) del delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale;
- b) dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo 416-*bis*;
- c) dei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso.

2. Hanno altresì diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche e gli enti costituiti in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale, nonchè i successori a titolo universale delle persone a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna di cui al presente articolo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'obbligazione del Fondo non sussiste quando nei confronti delle persone indicate nei medesimi commi è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o è applicata in via definitiva una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

4. Il diritto di accesso al Fondo non può essere esercitato da coloro che, alla data di presentazione della domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o ad un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere le parole da: «entro i limiti...» sino a: «dello stesso».

Al comma 1, sopprimere le parole: «successivamente alla data del 30 settembre 1982».

4.2

GRECO

Al comma 1, sostituire le parole: «successivamente alla data del 30 settembre 1982» con le altre: «successivamente alla data del 1° gennaio 1969».

4.3

MILIO

Al comma 1, dopo le parole: «non patrimoniali» inserire le altre: «e del danno biologico consistente nella perdita della vita del loro dante causa».

4.4

MILIO

Al comma 2, sopprimere le parole: «entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso».

4.5

GRECO

GRECO. Signor Presidente, voglio essere coerente con me stesso dal momento che ieri pomeriggio ho preannunciato la mia disponibilità a ritirare alcuni emendamenti da me presentati, su invito del relatore, senatore Caruso Antonino, il quale ha dato atto della fondatezza del merito contenuto nella maggior parte di essi. Ho già illustrato il merito di queste proposte modificative, sia pure molto brevemente, per cui non mi ripeterò.

Quindi, accolgo tale invito e ritiro gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.5.

MILIO. Signor Presidente, interverrò molto brevemente. Coerentemente con quanto ho già detto, ritiro l'emendamento 4.4, ma non l'emendamento 4.3, perché esso è la conferma di quanto ho affermato poc'anzi.

Non comprendo perché per beneficiare di questi fondi si ponga come punto di partenza la data del 30 settembre 1982. Ritengo che all'estensore materiale di queste disposizioni sia sfuggito uno zero in più, perché credo di capire bene a cosa si voglia riferire ponendo questa data. Ritengo che si volesse inserire un'altra data – il sottosegretario Ayala me ne darà atto – senza lo zero finale.

Comunque, a prescindere da questa notazione di fatto, io non vedo perché si debbano escludere i parenti di altre vittime della mafia. Per questo ho ritenuto di retrodatare al 1° gennaio 1969 il termine previsto dall'articolo 4. Infatti, ricordo a me stesso, ad esempio, che nel 1971 è stato consumato l'omicidio del procuratore della repubblica di Palermo, dottor Pietro Scaglione e del suo autista: si tratta di un omicidio dimenticato, perché non fa comodo a quella parte politica di cui parlavo poc'anzi. Ri-

cordo inoltre l'omicidio del dottor Boris Giuliano, che certamente è avvenuto prima del 30 settembre 1982. Sarebbero queste vittime di serie b, c, d?

Questa differenziazione tra «vittime più vittime» e «vittime meno vittime» ripugna alla mia coscienza ed intendo ad essa ribellarmi, non solo in quest'Aula ma anche al di fuori di essa.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Desidero precisare che la data cui si fa riferimento è quella in cui è intervenuta la sentenza definitiva di condanna al risarcimento del danno, non quella in cui è avvenuto l'omicidio.

CARUSO Antonino, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, prima di esprimere il parere sull'emendamento 4.3 credo che sia atto dovuto quello di spendere alcune parole in risposta a quanto detto dal senatore Greco in merito all'emendamento 4.1, che egli ha ritirato accogliendo un invito che gli era stato rivolto, giacché si è trattato di un intervento emendativo che ha una fondatezza sostanziale.

Il senatore Greco, con tale emendamento, si proponeva di sopprimere le parole «entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso», contenute nell'articolo 4 in riferimento al diritto di accesso al Fondo. Il relatore ritiene che la formulazione del citato articolo 4, così come perviene dalla Camera dei deputati, soffra di una grave imprecisione e consenta il dubbio, forse, di un difetto di costituzionalità.

Infatti, a modo di vedere del relatore, la delimitazione contenuta nell'articolo 4 si trova in conflitto palese con il successivo articolo 6 il quale, limitandosi a prevedere che la corresponsione della somma sia disposta entro 60 giorni, per essere poi effettuata secondo criteri da stabilirsi con il regolamento di attuazione (lettera *f*) di cui al successivo articolo 7, di fatto esclude che possano esservi domande non soddisfatte per esaurimento dei fondi. Così invece sarebbe ed è alla luce del testo dell'articolo 4.

Pertanto, secondo il relatore, la Commissione bilancio nel formulare parere contrario sull'emendamento in questione non si è espressa correttamente – lo dico con grande rispetto – dal momento che, in questo caso, viene negato il diritto di accesso al Fondo qualora i limiti della disponibilità finanziaria dello stesso siano stati superati.

Infatti, il cittadino che dovesse trovarsi nella condizione, soggettiva ed oggettiva, di poter utilizzare questa legge dovrà fare i conti con l'eventualità che, prima che venga emessa la sentenza (poiché questo è, come ricordava correttamente il sottosegretario Ayala poc'anzi, il punto di riferimento) che lo riguarda, ne siano state emesse altre che hanno esaurito il Fondo. Viceversa, il disegno di legge – ripeto – in altra parte giustamente rimanda agli anni successivi il soddisfacimento delle domande che, accolte, non vengano tuttavia evase per mancanza di fondi nell'immediato.

La ringrazio, signor Presidente, per avermi consentito questa precisazione in quanto, a mio parere, il problema evidenziato dall'emendamento del senatore Greco era senz'altro fondato.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.3, del senatore Milio, il relatore esprime un parere, in definitiva, contrario, sebbene vada fatta, anche in questo caso, una precisazione. Il parere è contrario perché il senatore Milio, perseguendo lo scopo di far retroagire gli effetti della legge, propone un rimedio peggiore del male. Infatti, secondo il relatore qualsiasi data, sia essa il 30 settembre 1982, come indicato nel testo che perviene dalla Camera dei deputati, oppure il 1° gennaio 1969, come proposto dal senatore Milio, finisce con l'essere una «data fotografia», che si riferisce ad un evento quale esso sia, ovvero una data semplicemente inventata senza alcun ancoraggio di ordine logico. Il relatore sarebbe stato favorevole qualora l'emendamento avesse fatto riferimento all'eventuale caduta in prescrizione degli effetti della sentenza, vale a dire, in altre parole, se il testo finale proposto fosse stato: «a cui favore è stata emessa sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, i cui effetti non siano caduti in prescrizione». Anche questa sarebbe stata una scelta, ma una scelta che, quanto meno, avrebbe avuto il pregio di riferirsi alla realtà esistente.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo sull'emendamento 4.3 è contrario. Desidero aggiungere una sola precisazione in ordine a quanto ha detto il senatore Milio, il quale ha fatto riferimento anche ad alcune drammatiche vicende che si sono consumate anteriormente alla data prevista dall'articolo 4. Come ho già detto, tale data, trasmessaci dalla Camera dei deputati, si riferisce non al momento della commissione dell'atto bensì a quello in cui è stata emessa sentenza definitiva.

Noi sappiamo bene che, ad esempio, la sentenza che riguarda l'omicidio Giuliano è sicuramente successiva al 1982 e che pertanto gli aventi diritto comunque rientrerebbero tra i beneficiari del disegno di legge in esame, quindi l'allarme comprensibile del senatore Milio mi pare che si svuoti di significato.

CALLEGARO. Signor Presidente, vorrei un semplice chiarimento, dal relatore o dal rappresentante del Governo, in quanto non ho capito perché è stata scelta la data del 30 settembre 1982.

GRECO. Si tratta di un riferimento storico!

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Senatore Callegaro, visto che lei si rivolge al Governo, le rispondo che questo è un disegno di legge d'iniziativa parlamentare e che quasi tutte le firme, tranne quella dell'onorevole Pisapia, che sono moltissime, sono dell'opposizione. Si tratta inoltre di un testo che ci giunge approvato dall'altro ramo del Par-

lamento, pertanto la *ratio* secondo la quale è stata scelta questa data non è stata determinata dal Governo.

CALLEGARO. Signor Sottosegretario, non volevo avanzare critiche, stavo semplicemente chiedendo se qualcuno era a conoscenza del perché era stata scelta tale data.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il disegno di legge è dell'opposizione, vorrà dire che si tratterà di una data che avete voluto voi.

SCOPELLITI. A volte, voi del Governo trattate l'opposizione come se rappresentasse la maggioranza dei voti. Non si può offendere così l'intelligenza, chiedo scusa, signor Presidente.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. L'intelligenza bisogna possederla, non si può offendere qualcosa che non c'è!

SCOPELLITI. Non si può dire che un testo approvato sia il risultato dell'attività dell'opposizione: l'opposizione deve subire quelle che sono le indicazioni della maggioranza e del Governo!

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Queste non sono altro che polemiche sterili.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Milio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo 5:

Art. 5.

(Domanda per l'accesso al Fondo)

1. Quando, ai sensi dell'articolo 416 del codice di procedura penale, è depositata la richiesta di rinvio a giudizio per i reati di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, il giudice fa notificare al Fondo l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero.

2. Se la persona offesa si costituisce parte civile all'udienza preliminare, ovvero al dibattimento, il giudice fa notificare al Fondo il relativo verbale.

3. Nel giudizio civile l'attore notifica al Fondo l'atto di citazione, prima della costituzione delle parti.

4. La richiesta di pagamento al Fondo è accompagnata dalla copia autentica dell'estratto della sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero dell'estratto della sentenza di condanna al pagamento della provvisoria, ovvero dell'estratto della sentenza civile di liquidazione del danno.

5. La domanda al Fondo per il risarcimento dei danni disposto con sentenze pronunciate prima della data di entrata in vigore della presente legge è proposta, a pena di decadenza, per la parte del risarcimento non ottenuta, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

(Gestione delle domande per l'accesso al Fondo)

1. La corresponsione delle somme richieste ai sensi dell'articolo 5 è disposta con deliberazione del Comitato di cui all'articolo 3 nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica:

a) dell'esistenza, in favore dell'istante, della sentenza di condanna e della legittimazione attiva dell'istante;

b) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda, di un procedimento penale in corso o di una sentenza definitiva di condanna dell'istante per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale;

c) dell'inesistenza, alla data di presentazione della domanda, di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, applicata in via definitiva nei confronti dell'istante, o di un procedimento in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione.

2. Se necessario ai fini della completezza dei documenti posti a base della richiesta di accesso al Fondo, il Comitato invita l'interessato a fornire documentazione integrativa e assume copie di atti e informazioni scritte dall'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza di condanna.

3. Gli organi preposti alla gestione del Fondo e i relativi uffici sono tenuti al segreto in ordine ai soggetti interessati all'accesso e alle relative procedure.

4. Il Fondo è surrogato, quanto alle somme corrisposte agli aventi titolo, nei diritti della parte civile o dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno. Tali somme rimangono a titolo definitivo a ca-

rico del Fondo nel caso in cui questo non possa soddisfare il suo diritto nei confronti del soggetto condannato al risarcimento del danno.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) della inesistenza di precedente risarcimento del danno o rimborso di spese a qualunque titolo da parte di altre amministrazioni pubbliche».

6.1

MILIO

MILIO. Signor Presidente, la *ratio* di questo emendamento è quella di porre fini alle gravi discussioni, che hanno investito recentemente diverse amministrazioni locali, in ordine, dapprima, all'effettuazione di risarcimenti e, quindi, alla richiesta di restituzione delle somme erogate in sovrappiù rispetto all'ammontare previsto.

Abbiamo infatti notato, anche leggendo i giornali, che è in atto una sorta di corsa delle varie amministrazioni locali a qualificarsi come «più anti-mafiose delle altre»: uno spirito di emulazione che anima comuni, province e regioni e che ora contagia anche lo Stato, in questa corsa a risarcire i danni. Si tratta di un risarcimento sacrosanto, doveroso e, aggiungo, forse anche tardivo, in quanto lo Stato deve tutelare, prima ancora che i beni, la vita delle persone; quindi, sotto questo profilo, siamo di fronte ad una mora che difficilmente potrà essere purgata.

Però, non ritengo giusto che un medesimo danno possa essere risarcito quattro o cinque volte a seconda del proliferare delle varie amministrazioni che intendono pretestuosamente intestarsi battaglie puramente propagandistiche.

CARUSO Antonino, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei innanzitutto rispondere all'interrogativo posto dal senatore Callegaro.

La dizione «successivamente alla data del 30 settembre 1982» – mi rendo conto che la mia non è una risposta esauriente – non è contenuta nel disegno di legge originario, perché è stata introdotta a seguito di un emendamento di cui ora non ricordo i presentatori.

Detto questo, esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.1.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 6.1 non perché non colga l'esigenza prospettata dal senatore Milio, ma perché nell'attuale formulazione dell'emendamento si rischia di porre in essere risultati perversi. Se, ad esempio, venisse introdotta la dizione «della inesistenza di precedente risarcimento del danno o rimborso di spese a qualunque titolo da parte di altre amministrazioni pubbliche», il pagamento delle spese fune-

rarie non farebbe scattare il meccanismo della corresponsione di somme che si prefigge il provvedimento al nostro esame. Questo mi sembra francamente troppo.

Di conseguenza, ribadisco il parere contrario del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Milio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art. 7.

(Regolamento di attuazione)

1. Con regolamento da emanare entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta norme per:

a) individuare, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6, le modalità di gestione del Fondo;

b) individuare procedure di cooperazione tra gli uffici competenti in relazione all'applicazione della presente legge;

c) stabilire i principi cui dovrà uniformarsi il rapporto concessorio tra il Ministero dell'interno e la CONSAP in relazione a quanto previsto dalla presente legge;

d) individuare, nell'ambito del Ministero dell'interno, gli uffici preposti alla gestione del rapporto di concessione con la CONSAP, attribuendo agli stessi compiti di assistenza tecnica e di supporto al Comitato di cui all'articolo 3;

e) prevedere forme di informazione, assistenza e sostegno, poste a carico del Fondo, per garantire l'effettiva fruizione dei benefici da parte delle vittime;

f) disciplinare l'erogazione delle somme dovute agli aventi diritto in modo che, in caso di disponibilità finanziarie insufficienti, nell'anno di riferimento, a soddisfare per intero tutte le domande pervenute, sia possibile per i richiedenti un accesso al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite dal Fondo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni e altri oneri aggiuntivi;

g) disciplinare la procedura e la modalità di surrogazione del Fondo nei diritti della parte civile o dell'attore prevista dall'articolo 6, comma 4).

2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

7.1

GRECO

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) prevedere l'obbligo delle regioni sia a statuto ordinario che speciale di inviare entro trenta giorni l'elenco dei beneficiari degli esborsi e dei risarcimenti effettuati per qualunque titolo per causale di cui all'oggetto della presente legge».

7.2

MILIO

Al comma 2, sostituire la parola: «quarantacinquesimo» con l'altra: «sessantesimo».

7.3

GRECO

GRECO. Signor Presidente, mi rendo conto che la Commissione bilancio ha espresso un parere negativo su questi emendamenti e che ci troviamo in sede deliberante. Noi non abbiamo ritenuto di ritirare il nostro appoggio a tale sede per una ragione di solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso. Infatti, il ritiro della sede deliberante avrebbe comportato loro un ulteriore danno, dal momento che da tempo attendono che venga riconosciuto un loro giusto diritto. Comunque, la *ratio* degli emendamenti da me presentati va a favore dei giusti diritti che dovrebbero essere riconosciuti integralmente alle vittime dei fenomeni mafiosi, perché ancora una volta con la lettera *f)* dell'articolo 7 del disegno di legge n. 4060 la maggioranza e il Governo hanno limitato l'erogazione delle somme dovute agli aventi diritto, collegandole sempre alle disponibilità finanziarie. Di conseguenza, laddove queste ultime dovessero essere insufficienti e venisse ristretto il riconoscimento di diritti, vi sarà qualche giudice che riterrà questa norma incostituzionale.

Mi rendo conto che la normativa è partita già male nel momento in cui, all'articolo 1, il Governo ha messo a disposizione delle vittime dei reati di tipo mafioso un contributo di soli venti miliardi di lire all'anno. Probabilmente ciò è avvenuto per la disattenzione di certe forze politiche

che sono a favore di alcune categorie e invece si dimostrano poco accorte nei riguardi di altre. Mi riferisco ai miliardi che si spendono per i pentiti e ai pochi soldi che si vogliono investire a favore delle vittime dei reati di tipo mafioso.

Ma a prescindere da questo, se prima ancora di redigere questo provvedimento il Governo si fosse preoccupato di approvare una normativa attesa da tempo – ricordo che anche lo stesso sottosegretario Ayala se ne era fatto carico due anni fa, quando non mi ricordo in quale sede stavamo trattando il problema dei sequestri dei beni – e avesse adottato delle politiche più rigide a proposito dei sequestri di beni mafiosi, probabilmente oggi avremmo avuto un patrimonio più elevato a disposizione delle vittime dei reati di tipo mafioso.

Vorrei che restasse una traccia negli atti della nostra Commissione delle ragioni che mi hanno spinto a presentare l'emendamento 7.1, ma rendendomi conto che anch'esso è destinato ad essere respinto, lo ritiro, raccomandando però al Governo di farsi carico in futuro di riconoscere i diritti delle vittime dei reati di tipo mafioso.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.3, volevo proporre di ampliare di quindici giorni il periodo di tempo messo a disposizione dei due rami del Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Dal momento che nel comma 1 dell'articolo 7 si danno al Governo quattro mesi di tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge per adottare il regolamento di attuazione, non vedo perché il Parlamento si dovrebbe affrettare ad esprimere il proprio parere. Sappiamo bene che spesso sugli schemi dei decreti o comunque dei regolamenti che redige il Governo il Parlamento è costretto ad esprimere il proprio parere nel giro di poche ore, anche perché molte volte tali atti ci vengono trasmessi con ritardo. E questo lo abbiamo notato anche ieri mattina quando abbiamo dovuto esprimere il nostro parere in sede consultiva sullo schema di decreto legislativo recante: «Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio».

Ecco perché ho proposto di aumentare il tempo a disposizione dei due rami del Parlamento di ulteriori quindici giorni per esprimere un parere sul regolamento di attuazione di cui all'articolo 7 del provvedimento al nostro esame.

Comunque, data l'urgenza del provvedimento, ritiro anche l'emendamento 7.3.

MILIO. Signor Presidente, ritengo che l'emendamento 7.2 sia assolutamente coerente con quanto previsto nella disciplina che dovrebbe essere posta in essere per l'erogazione delle somme di cui all'articolo 1 del disegno di legge oggi al nostro esame. Anche nella genericità di questo provvedimento, la proposta da me suggerita potrebbe costituire un criterio per procedere all'erogazione di tali benefici in relazione agli esborsi già ottenuti da taluni soggetti, per cercare di non mortificare ulteriormente coloro che non hanno mai avuto alcun risarcimento.

CARUSO Antonino, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il collega Milio presentò un emendamento analogo, quantomeno nell'obiettivo, in relazione al disegno di legge di recente approvato, che ha convertito in legge un decreto-legge concernente la proroga di taluni termini relativi alla legge contro l'usura.

In quell'occasione, il relatore – che ero sempre io – espresse parere contrario, ritenendo che l'esigenza di trasparenza rappresentata dal senatore Milio dovesse misurarsi in regime di bilanciamento con l'altrettanto meritevole tutela dell'esigenza di riservatezza da parte dei soggetti che in quel caso accedevano al Fondo contro l'usura.

A mio avviso, la medesima ragione viene meno in questa occasione, perché i titoli per accedere al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso sono rappresentati da sentenze pubbliche e noti sono i soggetti che ne beneficiano.

Quindi, esprimo parere favorevole sull'emendamento 7.2.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 7.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dal senatore Milio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Per i due esercizi annuali successivi alla data di entrata in vigore della presente legge è accantonata una quota pari alla metà delle risorse finanziarie disponibili, per le richieste di risarcimento relative al periodo intercorrente tra il 30 settembre 1982 e la data stessa.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, sopprimere le parole da: «disponibili» sino alla fine del comma.

8.1

GRECO

GRECO. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo 9:

Art. 9.

(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, alle modalità per la gestione del Fondo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 agosto 1992, n. 396.

È approvato.

Ricordo che il Governo ha presentato e successivamente ritirato il seguente emendamento 9.0.1 tendente ad inserire un articolo dopo l'articolo 9.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. È istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo per l'erogazione, nei limiti delle disponibilità, di contributi destinati al finanziamento, anche parziale, di progetti relativi alla gestione a fini istituzionali, sociali o di interesse pubblico degli immobili confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 12-*sexies*, commi 1 e 2 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e alla gestione delle aziende confiscate in base alle norme citate, nonché relativi a specifiche attività di:

- e) risanamento di quartieri urbani degradati;
- f) prevenzione e recupero di condizioni di disagio e di emarginazione;
- g) intervento nelle scuole per corsi di educazione alla legalità;
- h) promozione di cultura imprenditoriale e di lavoro autonomo e di attività imprenditoriale per giovani disoccupati.

2. Tale Fondo è alimentato da:

a) un contributo dello Stato determinato secondo le modalità individuate dalla legge pari a lire 100 miliardi annui per gli esercizi finanziari 1998, 1999 e 2000;

b) una quota pari alla metà dell'importo, per ciascun anno, delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni, nonché una quota pari a due terzi dell'importo del ricavato, per ciascun anno, dalle vendite disposte a norma dell'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 3 della legge 7 marzo 1996, n. 109, relative ai beni mobili, immobili ed ai beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della citata legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle somme ricavate dalla vendita dei titoli e dal recupero dei crediti personali e dei proventi derivanti dall'affitto e dalla liquidazione dei beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Possono presentare i progetti e relative richieste di contributo di cui al comma 1:

- a) gli amministratori dei beni aziendali confiscati;
- b) i comuni ove sono siti gli immobili;
- c) le comunità, gli enti, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le comunità terapeutiche e i centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e le associazioni sociali che dimostrino di aver svolto attività propria nei due anni precedenti la richiesta.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle finanze, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro per la solidarietà sociale, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dei beni culturali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro della sanità, sono adottate, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari

sulle modalità di gestione del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo».

9.0.1

IL GOVERNO

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 9,30.